



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 05/07/2025

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2025
ULTERIORI PROVVEDIMENTI. ALIQUOTA AREE FABBRICABILI.**

L'anno **2025** il giorno **5** del mese di **Luglio** alle ore 11.10 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Gramegna Maurizio	SI	Cobianchi Milani Manuel	NO
Magnani Gianpiero	SI	Strozzi Chiara	NO
Scanarotti Sara	SI	Pernice Mauro	SI
Valizia Claudio	NO	Frigo Luciano Angelo	SI
Siviero Rina Franca	SI		
Vercesi Nicole	SI		
Bensi Lucia	SI		

Presenti : 8 Assenti : 3

Partecipa il Segretario Comunale, Gian Luca Muttarini.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gramegna Maurizio.

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2025 ULTERIORI PROVVEDIMENTI. ALIQUOTA AREE FABBRICABILI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona brevemente in merito alla presente proposta di deliberazione, evidenziando che è intendimento dell'Amministrazione, con riferimento alle aliquote IMU per l'anno 2025, confermare quanto stabilito per l'anno 2024

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 09/11/2024 (esecutiva) avente ad oggetto **CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2025.**

Richiamate inoltre:

- ✓ la deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 31/07/2020 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - anno 2020;
- ✓ la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 30/12/2020 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - anno 2021;
- ✓ la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 29/04/2022 con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - anno 2022
- ✓ la deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 27/12/2022 con la quale sono state confermate le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - anno 2023
- ✓ la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 11/03/2023 con la quale sono state confermate e rettifiche le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - anno 2023 tutte esecutive;
- ✓ la deliberazione del consiglio comunale n. 57 del 16/12/2023 con la quale sono state confermate e rettifiche le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU - anno 2024 tutte esecutive;

VISTO che - per una mera involontaria dimenticanza - non venne formalizzata la quantificazione della **l'aliquota afferente le aree fabbricabili;**

Ritenuto ovviare in tal senso, posto che si è ancora nei "tempi di legge" fissando - per l'anno 2025:

l'aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1/comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6%**;

una detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) stabilendo che: a) dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; b) se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica c) La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993 n.557 convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella **misura dello 0,1 %;**

l'aliquota per i terreni agricoli, fissata nella misura **dello 0,76 %;**

l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dello 0,86 %;
l'aliquota AREE FABBRICABILI 0,86%.

L'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, **dello 0,86%.**

Dato Atto che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13/comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con le modalità ivi indicate;

Atteso che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, **entro il 28 ottobre dello stesso anno.**

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 e del testo del regolamento, entro il **termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione **entro il 28 ottobre**, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno **effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento**. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Visto pure il [Decreto 7 luglio 2023](#) pubblicato in GU n 172 del 25 luglio in cui il MEF individuava le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabiliva le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del relativo prospetto. A seguito dell'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, è resa disponibile, all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, l'applicazione informatica “Gestione IMU” attraverso la quale i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto.

Visto il testo definitivo del **Decreto Legge n. 132/2023 come convertito in legge, nel quale** si prevede lo slittamento dell'obbligo previsto dal suddetto Decreto 7 luglio 2023, **al 2025.**

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2025;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile della Struttura 1.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato T.U.E.L. - favorevole, espresso dal Responsabile della Struttura n.1

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti palesi: n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti essendo n. 8 i consiglieri presenti e n. 8 i consiglieri votanti;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le integrali premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di confermare per l'anno 2025 le aliquote dell'imposta municipale propria, applicate per l'anno 2024, come segue:
 - ✓ aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,6%**;
 - ✓ detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1/comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione tenuto comunque conto che - se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi - la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616;
 - ✓ aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello **0,1 %**;
 - ✓ aliquota per i terreni agricoli, fissata nella misura dello **0,76 %**;
 - ✓ aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura dello **0,86 %**;
 - ✓ **aliquota AREE FABBRICABILI 0,86%**.
 - ✓ aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, dello **0,86 %**.
- 3) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2025 e saranno valide anche per gli anni successivi in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
- 4) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art. 134/comma 4 del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con voti palesi: n. 8 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti essendo n. 8 i consiglieri presenti e n. 8 i consiglieri votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 14**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU PER L'ANNO 2025 ULTERIORI PROVVEDIMENTI. ALIQUOTA AREE FABBRICABILI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2025

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Paola Lombardo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Lombardo

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
GRAMEGNA MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIAN LUCA MUTTARINI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maurizio Gramegna in data 08/07/2025
GIAN LUCA MUTTARINI in data 08/07/2025